



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquota 2016.

L'anno 2016, il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 19:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Michelutto Manfredi	Sindaco	Presente
Maurizio Valentina	Consigliere	Presente
Scrazzolo Barbara	Consigliere	Presente
Bidin Simone	Consigliere	Presente
Gigante Claudio	Consigliere	Presente
Barel Cristian	Consigliere	Presente
Sartori Monica	Consigliere	Presente
Guerin Alessandro	Consigliere	Presente
Bertoia Davide	Consigliere	Presente
Maniero Fabio	Consigliere	Presente
Pascutto Maurizio	Consigliere	Presente
Paschetto Laura	Consigliere	Presente
Buttò Cristian	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Finco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Premesso che:

- l'art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" stabilisce che "I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale";
- il comma 3, dell'articolo 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 33 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018", dispone che "In via straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze";
- con Decreto del Ministero dell'Interno dd. 01/03/2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016; con il medesimo Decreto, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;
- con decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, n. 441/AAL del 13/04/2016, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è differito al 30 giugno 2016;

Visto ancora i commi 31 e 32 dell'art. 14, della L.R. n. 27/2012 i quali prevedono che:

- co. 31: Gli enti locali del Friuli V.G. adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio

- co. 32: Gli enti locali del Friuli V.G. possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa

Premesso che con l'articolo 1, comma 639 e ss. della Legge 27/12/2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamato il comma 26, primo periodo, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", il quale dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

Visto l'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:

- comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 679, lettera a) e b), della Legge 23/12/2014, n. 190, il quale prevede che il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- comma 678 il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;
- comma 682 il quale dispone che il comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC e quindi anche nella sua componente TASI – tributo per i servizi indivisibili -, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e dell'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- comma 683, il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 14, lett. a) e b) della Legge n. 208 del 2015, modificando l'articolo 1, comma 669 della Legge n. 147 del 2013, ha apportato modifiche al presupposto impositivo del tributo, prevedendo che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;*
- che la suddetta Legge n. 208 del 2015 ha modificato anche l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, in base al quale il tributo per i servizi indivisibili è *“a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*

Visto e richiamato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, comprendente la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 2013, dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 28/08/2014 e successive modifiche;

Ritenuto, come previsto e consentito dal comma 676 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208 del 2015 – stante l'equilibrio di bilancio che si garantisce anche senza tale entrata tributaria -, di proporre l'applicazione di aliquota TASI in misura pari 0 (zero) per tutte le fattispecie imponibili previste dalla norma;

Considerato che l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta riflessi negativi in termini di cassa;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale dispone che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Visto ancora l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, co. 15 del decreto legge n. 201 del 2011, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legge n. 446 del 1997;

Richiamato:

- l'art. 42, co. 2, lett. f) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi;

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- la L.R. 31/12/2012, n. 27 ed in particolare l'articolo 14, commi 31 e 32;
- la Legge 27/12/2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” e in particolare l'articolo 1, commi 639 e ss.;
- la Legge 23/12/2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

Acquisito:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso dal responsabile del servizio finanziario;
- il parere favorevole di cui all'art. 97, co. 2 del D.Lgs. 267/00 espresso dal segretario comunale;

PROPONE

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente richiamate

1) Di stabilire che per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della Legge 27/12/2013, n. 147, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a 0 (zero) per tutte le fattispecie imponibili.

2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 13, co. 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

Parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, 22/06/2016

Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 attesta, in relazione al presente atto, la conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.

Ronchis, lì 30/06/2016

Il Segretario Comunale
F.to Francesca FINCO

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 22/06/2016

Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udito l'intervento del cons. Maniero che conferma quanto già detto ai precedenti punti in materia di IMU e addizionale IRPEF;

Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 13
Assenti	n. 0
Votanti	n. 13
Voti favorevoli	n. 13
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.

^^

Con separata votazione e all'unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di provvedervi in merito.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to Francesca Finco

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 05/07/2016 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 19/07/2016.

Ronchis, lì 05/07/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/07/2016 al 19/07/2016.

Ronchis, lì 20/07/2016

Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 05/07/2016.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 30/06/2016.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, lì 05/07/2016

Il Responsabile
Luigia Sbaiz